P E R

D. VITTORIA GIUGNANO.

D. Vittoria Giugnano, figliuola di D. Filippo, foſtiene, che a lei ſola ſi dee dare il preambolo dell' ultimamente trapaſſato D. Franceſco zio paterno di lei, allontanando dalla coſtui ſucceſſione la Principeſſa di Marzano D. Zenobia, e la Ducheſſa di Campagna D. Giovanna, ambedue ſorelle di D. Franceſco: e ſtima, poter tanto conſeguire in virtù delle rinunzie delle predette ſue zie. A ſoſtenere la ragione di D. Vittoria è indritta la preſente memoria.

Non è a far dubbio, che, ſe D. Vittoria ſola ſopravviveſſe, l' eredità di D. Franceſco ſpetterebbe tutta a lei. E non è da dubitare altresì, che le rinunzie delle zie di lei producano lo effetto della loro non eſiſtenza, da che eſſe ſi agguagliano alla

morte del rinunziante (1). La legittima conseguenza dunque è, che mancando chi possa concorrere con lei alla successione, si debba a lei sola dare il preambolo.

Il contraddittore avvedutissimo, sentendo ampiamente la forza di questa ragione, ha messa in mezzo la nullità di quelle rinunzie, come contenenti patto di succession di vivente, ed ha fatto opera di dimostrarle altresì non ratificate. Ma alle sue cognizioni non fugge, che le opposte eccezioni, come contrarie a' pubblici, e solenni stromenti, debbano essere sottomesse ad un giudizio ordinario, senzachè possano impedire a D.Vittoria, in via esecutiva, il preambolo.

Il giudizio del preambolo, se giudizio può propriamente dirsi, non essendo in realtà, se non se, un mettere in chiaro, e legittimare la persona del successore, secondochè assai bene avvertono i scrittori del nostro Foro (2), sarà un giudizio sommarissimo, per modo che suole spesso spedirsi anche senza citazione (3). Da ciò avviene, che concorrendo a dimandare il preambolo il rinunziante, ed opponendosi a lui la eccezione della rinunzia nascente

(1) *L. 29. §. 5. D. de liber. & posth.*
L.4. §. 2. D. de bon. libert.

(2) *Petra sup. rit.* 178. 181. *&* 286. *num.* 9.
De Philip. differt. fisc. 9. *num.* 28.
Scop. ad Sarn. prax. civ. par. 1. *§.* 47. *n.*40.

(3) *Capyc.latr. dec.* 139. *num.* 20., *& dec.* 198. *num.* 19.
Ros. prax. civ. cap. 4. *num.* 126. *&* 127.

te da pubblico istromento, questa eccezione gl' impedisce di ottenerlo, siccome con molta ragione sostengono i giuristi (1). E secondo questa dottrina è stato dalla Ruota romana più volte deciso [2]: ed, in una delle molte sue decisioni, leggonsi queste espresse parole: *Visum fuit, denegandam esse immissionem, quia obstant amplissimæ renunciationes*.

E sebbene alla rinunzia opponesse il rinunziante delle ragioni nascenti da legge, o da fatto, non potrebbe pure conseguire, che queste fossero attese, da che tutte le opposizioni, che contra un pubblico istromento si fanno, di qualunque efficacia sieno, hanno bisogno di cognizione, in un giudizio ordinario, non comportando la natura de' giudizj sommarj, che possa il giudice conoscere della eccezione, come il dice Ulpiano: *Judex igitur summatim debebit cognoscere, an ejus intersit: non, an ejus res sit* (3). Dalla qual cosa è derivato lo insegnamento di tutt' i scrittori delle cose legali, che quantevolte ne' giudizj di preambolo, o d' immissione si oppone al rinun-

(1) *Guliel. de Benedict. in cap. Raynutius vers. mortuo itaque testatore, num. 72. circ. med., & infr. vers., & idem est in filia, quæ bonis paternis renunciavit.*

Donad. de renunciat. passim.

Capon. de pact. cap. 53. num. 12.

Torr. de pact. futur. succes. lib. 2. cap. 1. n. 43.

(2) *Dec. part. 11. dec. 72. num. 5.*

Dec. part. 13. dec. 146.

(3) *L. 3. §. 9. D. ad exhib.*

ziante l'istrumento della rinunzia, che il rimuove, e lo allontana dalla successione, ogni eccezione, che esso propone contro l'istrumento, non si attende, da che per essa lo strumento non si rescinde: e rimanendo perciò fermo l'istrumento, le sue contraddizioni non si attendono. E quindi è, che il Baldo scriva così: *Sufficit, quod opponatur publicum instrumentum renunciationis non abolitum, nec cancellatum, ut non possit audiri renuncians, quousque per sententiam non fuerit rescissum, vel declaratum nullum dictum instrumentum* (1): ed altrove: *Nec est legitimus contradictor, nec potest audiri renuncians in interdicto quorum bonorum contra renunciationem, sed ejus exceptiones resolutionis dicti instrumenti renunciationis, rejiciendæ sunt in judicio ordinario petitorio* (2). Della qual cosa rende aperta, e profonda ragione il Tonduto, dicendo: *Sola enim renunciatio, quæ opponitur, efficit, ut renuncians non possit venire claro, & aperto jure, ut impediatur renuncianti immissio in possessionem bonorum, quia semper debet immitti is, qui innititur instrumento renunciationis, in quo dicitur habere intentionem fundatam: nec potest impediri illius executio propter exceptionem, & si probabilem, quæ opponitur; exceptio enim probabilis dicitur requirere altiorem indaginem: & sic eget termino, & sententia: & interim exequitur instrumentum renunciationis in interdicto possessorio quorum bonorum* (3). Ed il di Luca altresì, non discostan-

(1) *Cons.* 210.
(2) *In tract. de legit. contradict. part.* 4. *num.* 94.
(3) *Quæst. civ. part.* 2. *cap.* 118. *num.* 26.

ſtandoſi da queſto inſegnamento , dice : *Qui habet inſtrumentum pro ſe , prout contra neptem renunciantem habet mater, dicitur habere probationem probatam incontinenti, evidentem, notoriam, definitam, & indubitatam, imo & caſum legis; ita in terminis terminantibus immiſſionis , & præambuli Baldus omnino videndus in* l. 2. n. 3. C. de edict. D. Adr. , *& in* conſ. 215. n. 3. in fin. vol. 2. , *quem cum aliis innumeris de more laudat , & ſequitur Tiraquellus de* utroq. retract. §.2. gloſ. 1. a num. 20. cum ſeq. *Milanenſis* dec. 8. a num. 21. cum ſeq. lib. 2. *Et ex noſtris Grammaticus* deciſ.45. n.9. & ſeq., *qui docet, inſtrumentum eſſe probationem probatam , non probandam , & quod ex inſtrumento apparet , eſſe certum, prout ex Bartolo , Baldo, Alexandro, Jaſone, Socino , & aliis multis , quos ſuis reportat locis fideliter* (1).

Or che queſta dottrina ſia ſtata ſempre la coſtante regola del Foro ne' giudizj poſſeſſorj di preambolo, cioè di rimetterſi le eccezioni al giudizio ordinario, aſſai ſcrittori ci ha, che ne ſomminiſtrano le teſtimonianze (2): ed il noſtro Maſtrillo altresì rapporta , eſſerſi in queſta maniera deciſo, dicendo : *Unde adhuc dictis renunciationibus non reſciſſis, non potuit aliquid* alle-

(1) *Ad de Franch. deciſ.* 149. *n.* 10.
(2) *De Luc. ad de Franch. loc. cit.*
Rot. part. 13. *recent. dec.* 146. *num.* 13.
Gabriel. conſ. 151. *num.* 13. *in fin. lib.* 1.
Rip. obſerv. 15. *num.* 4.
Rebuff. in tract. de reſciſſ. contract. art. unic. gloſ. 4. *num.* 7.

allegare dictum monasterium (1) : e la Ruota romana anche decise: *Prædictæ renunciationes , donec non sint per tres sententias rescissæ , repellunt agentes a similibus remediis possessoriis* (2) . E di tutto ciò rende il Graziano questa soda ragione : *quia actio contra renunciationem stat in cognitione causæ , qua durante , contractus in suo sensu permanet , donec per sententiam rescindatur* (3) .

Dalle accennate cose risulta chiaro , che le rinunzie tolgono alla Principessa di Marzano, e alla Duchessa di Campagna ogni dritto di domandare, ed ogni speranza di avere il preambolo di D.Francesco,ed operano altresì, che esse non si possano opporre , che si dia alla sola D. Vittoria : e risulta ancora , che le eccezioni loro devono essere rimesse alla cognizion del giudice in un giudizio ordinario . Tanto basterebbe a sostenere la ragione di D. Vittoria. Ma acciocchè sin da ora possa formarsi un' idea dell' ampiezza, e della validità delle rinunzie, e così ribattere preventivamente quelle eccezioni, che saranno poi la materia del giudizio ordinario, convienci dire alquanti fatti . Nella narrazione de' quali seguiremo l' ordine, che ha eletto di tenere il dotto contraddittore, il quale ha parlato delle rinunzie separatamente, come farem noi ancora .

L' istrumento dotale della Pricipessa di Marzano fu stipolato il mese di settembre dell' anno 1741. Con esso D. Carlo Giugnano costituì le doti a D. Zenobia

---

(1) *Dec.* 65. *num.* 18.
(2) *Part.* 15. *dec.* 145. *num.* 12.
(3) *Discept.* 236.

nobia sua figliuola, e ne promise la soddisfazione a D.Giuseppe di Ambrosio suo sposo. Fu in quello strumento promessa ampissima rinunzia, e donazione di D.Zenobia al padre, e a' suoi eredi, e successori, reale, *traslativa*, *ed estintiva*, *e per patto di non succedere*, *e di non domandare*, di tutt' i beni, dritti, ragioni, porzioni, successioni future, che *potessero competerle*, *e se le devolvessero ab intestato solamente per eredità*, *e successione*, *e linea sua paterna*, *materna*, *fraterna*, da ch' era stata *dotata di paragio*, *& ultra paragium de' beni paterni*, *materni*, *fraterni*. Ed acciocchè questa rinunzia non s' interpetrasse diretta a' soli figliuoli, e discendenti di D. Carlo, ma s' intendesse, com' era, reale a beneficio di D. Carlo, e de' suoi eredi, anche estranei, si espresse questo con ispezieltà, dicendosi: *Nè si possa allegare detta rinuncia*, *e donazione essersi fatta a contemplazione della persona di esso signor* **D.** *Carlo*, *o delli suoi figli*, *e descendenti*, *o per meto riverenziale*, *ma detta signora* **D.** *Zenobia in ogni futuro tempo sia riputata come qualsivoglia estranea dalle successioni sudette*, *a segno*, *che ab intestato s' intenda*, *e sia affatto esclusa dalla eredità*, *e beni*, *e successioni predette*. Ed indi siegue: *Nè possa la riferita* **D.** *Zenobia*, *nè li suoi eredi*, *e discendenti come di sopra*, *in nessun futuro tempo venire contro detta rinuncia*, *e donazione nella successione de' predetti beni*, *come sopra rinunciati*, *ma detta rinuncia*, *e donazione s' intenda*, *e sia reale*, *e realissima* (1).

 Quest'

(1) *Fol* 40. *&* 41. *& a t.*

Queſt' ampiſſima, e reale rinunzia, fatta anche per modo di donazione, opera, e produce una compiuta alienazione, e translazione di dritti a beneſizio di coloro, a' quali andò diretta, ſicchè niuna ſperanza di poter ſuccedere ſia a lei rimaſa, da che i dritti una volta rinunziati non poſſono con contrario paſſo ritornare al rinunziante (1). Nè a lei giova il dire, che perchè non intervenne nello ſtrumento dotale, avvenga perciò, che quello ſtrumento non la obblighi. Anzi per due cagioni eſſa rimane obbligata a quanto fu ſcritto, e fu promeſſo in quell' iſtrumento. La prima delle quali è la taciturnità di lei. Il ſilenzio di lei per lo ſpazio di più di trent' anni importa una piena approvazione di quello ſtrumento, concioſſiacoſachè ogni azione, che forſe eſſa poteva avere contra di quello, non avendola in tanto tempo dedotta, è eſtinta. Hanno le azioni le lor vite, la più lunga delle quali è quella di trent' anni, che gli antichi chiamavan ſecolo, ſecondochè notò Servio ſu quel luogo di Virgilio: *Sæcliſque effœta ſcnectus* (2), e ſecondochè raccoglieſi altresì da una lettera di Simmaco, il quale chiama il corſo di trent' anni, corſo di un ſecolo (3). Dopo del qual tempo, è noto ad ognuno, che non ſi poſſono più dedurre, avendo finito di vivere, come è ſtabilito per la fa-

(1) *L.14. §. 9. D. de ædil. edict.*
(2) *VIII. Æneid. v.* 508.
(3) *Lib. V. epiſt.* 64.

famosa legge di Teodosio (4), generalmente accettata, e messa da Giustiniano nel suo Codice (1). Estinta è dunque, e prescritta qualunque azion sua contra di quell'istrumento. Il quale perciò restando fermo, resta ferma la rinunzia altresì.

Quanto si è detto, è sofficiente a dimostrare essere seguita colla taciturnità la ratificazione. Poteva essa dolersene, e potendo nol volle, anzi tacque, e tollerò. Or non è questa un approvazione, una conferma, un *ratum habere* quello strumento, non essendo ignoto, che tra le specie delle ratificazioni metton coloro, che delle materie legali hanno con somma laude scritto, anche quella, che nasce dalla taciturnità, e dal silenzio, traendola dalle leggi, come dimostra il Menocchio (2)? Ma essa non solo tacque, anzi approvò espressamente quell'istrumento, avendolo fatto esseguire. Trapassato suo padre D. Carlo, fu dedotta la sua eredità in Consiglio, ove comparve il Principe D. Giuseppe, come suo marito, e legittimo amministratore, ed ella comparve altresì in suo nome, ed in virtù di quell'istrumento domandarono, che si pagasse loro la dote, e gli interessi scorsi. Si fecero alcuni atti, ma non si venne a decisione, ed intratanto passò di questa vita il Principe D. Giuseppe. La Principessa D. Zenobia al-

(1) *Leg. unic. C. Th. de action. cert. tempor. finiend.*

(2) *Leg. 3. C. de præscript. XXX vel XL annor.*

(3) *De recuper. possess. remed. 15. n. 110. ad 120.*

allora, lasciando da banda la lite, venne a convenzione col fratello D. Francesco, e colla nipote D. Vittoria. Questa convenzione fu stipolata con pubblico, e solenne istrumento. Ecco dunque accettato, ratificato, ed esseguito l'istromento dotale. E quì è da por mente ad un fatto dimostrante, che la Principessa non pure non faceva dubbio, che D. Vittoria fosse la unica succeditrice a D. Francesco, ma il confermò. Il fatto è questo. Rilasciò la Principessa con quell' istrumento la metà degl' interessi a D. Francesco, e a D. Vittoria, a legge non però, che se D. Vittoria fosse trapassata senza figliuoli, il rilascio dovea intendersi non fatto, rimanendo a lei la facoltà di riavere le quantità rilasciate. Dunque nelle quantità rilasciate a D. Francesco succedeva D. Vittoria. E non importa questo, che D. Vittoria doveva essere la succeditrice? Quello, al che si provvide soltanto fu, che passando di questa vita D. Vittoria senza figliuoli, tornassero alla Principessa le quantità rilasciate. E la cagione di ciò fu quella, che avendo D. Vittoria il dritto di liberamente disporre de' beni redati da D. Francesco anche a pro degli strani, si vollero questi escludere dal beneficio del rilascio. Poste le quali cose, come si viene ora a dire, che quella rinunzia non fu ratificata, essendo cosa certissima, che, *qui agit ex contractu, proculdubio ratum habet contractum*, secondo che il dottissimo Fabro scrive (1).

Aven-

(1) *In Cod. tit. si maj. fact. ratum habuer. defin. 1. not. 17.*

Avendo essa dunque fatto uso di quell' istrumento, venne così ad accettarlo, onde rimase esso accettato con tutte le condizioni, colle qualli fu fatto. In proposito di che non ci rincresce di addurre quì una dottrina del Cardinal di Luca, assai confacente, la quale è questa: *Quartæ exceptioni responsio fuit, quod ex lapsu triginta annorum . . . resultaret vel præsumptio adimplementi ex parte renuuciare debentis . . . . vel oriretur præsumptio remissionis ex parte renunciatarii, ut dixit Rota. Ultra quod, cum hæc esset promissio facta per virum, contra istum tantum, non autem contra mulierem jure proprio venientem, hujusmodi exceptio obstaret, ideoque dotis assecutionem non impedire, dixit Rota, licet hæc responsio mihi tuta non videretur, quoniam, & si promissio soli viro facta esset, adhuc tamen vel per subsecutum matrimonium, dotis constitutio per mulierem ratificata de jure censetur, vel ipsa mulier dicta dotis constitutione uti non potest, nisi cum sua causa, seu conditione, sub qua concepta est; potest namque eam, tamquam præjudicialem, non acceptare, sed tunc jus habebit implorandi judicis officium pro nova dotis constitutione; non autem agere poterit ex illo contractu, per quem dotantes, nonnisi cum ea qualitate se obligare voluerunt, cum obligatio trahenda non sit ultra animum, ac voluntatem se obligantis* (1). Avendo dunque la Principessa quello strumento accettato, e ratificato, esseguendolo, come può ragionevolmente dirsi, che non abbia accettata, e rati-

(1) *De dot. discurs.* 29. *num.* 11.

tificata la rinunzia in esso promessa? E poichè la rinunzia è fatta espressamente a' beni, ed alle successioni fraterne, conchiudiamo assai conseguentemente, che essa non può andare alla eredità di D. Francesco suo fratello.

Della rinunzia di D. Giovanna non può dirsi altrettanto, da che essa intervenne nell' istrumento dotale, stipolato il mese di giugno dell' anno 1743. Con questo ed essa, e D. Giuseppe Pironti suo sposo, considerando, ch' era stata *dotata de' beni paterni, materni, doti e ragioni dotali materne, fraterne .... e di paraggio, & ultra paragium*, promisero la donazione, e la rinunzia ampia, e genele, *tollendo se de medio*, a tutte le successioni, paterne, materne, fraterne, a beneficio di D. Carlo, e de' suoi eredi, e successori. E perchè non potesse mai nascer dubbio intorno alla qualità di essa rinunzia, la quale era *abdicativa*, e translativa di ogni dritto, si espressero i sposi in queste parole: *La quale rinunzia o donazione non sii personale, ma reale, realissima ... e che la medesima sia valida, e fruttuosa in beneficio dello stesso signor D. Carlo dotatore, e de' suoi eredi, e successori qualsivogliono, etiam rebus in eodem stato non' permanentibus, nè possa dirsi, che sia fatta a contemplazione de' maschi. E detti beni, e maritaggi, e ragioni, come sopra rinunciati, e donati a beneficio del medesimo signor D. Carlo, e de' suoi eredi, e successori, come se la stessa signora D. Maria Giovanna fosse stata maritata, e dotata da' medesimi* (1). E questa promessa ri-

---

(1) *Fol.* 53. *a t. ad* 55.

rinunzia essa intendeva appieno, che importasse, da che fecela *di certa sua scienza, come bene informata delle sue ragioni, che mai gli competessero, e potessero competere*.

Ecco quanto fu ampia, e quanto reale quella rinunzia, e quella donazione. Or essa, in virtù di quello strumento dotale ricevette la dote promessa nello stesso modo, e coll' istesso strumento, e col medesimo rilascio, che si è narrato di D. Zenobia. Dunque accettò quello strumento, e venne conseguentemente a ratificare quella rinunzia, e quella donazione promessa, e quindi a rimanere esclusa dalla successione del fratello.

Dimostrata l' ampiezza, la realtà, e la validità delle rinunzie, rimane a dimostrare, che mal si dice, che le rinunzie, che fanno le figliuole dotate dal padre, quando vanno a marito, alle successioni de' fratelli viventi, contengano il patto della eredità del vivente, riprovato dalla legge, adducendosi a dimostrarlo la legge ultima del Codice Giustinianeo *de pactis*. Contiene questa legge un rescritto dello Imperador Giustiniano ad un caso tutto diverso dal nostro, al quale si vuole adattare. Fu consultato lo Imperadore dagli avvocati di Cesarea su di questa spezie. Patteggiandosi tra estranei, che pervenendo ad alcuno di loro la redità di Tizio, debba questa dividersi fra loro, se possa questo patto valere? Un tal patto lo Imperadore riprova per lo sospetto, che ci ha, che potrebbe desiderarsi, e prevenirsi la morte di colui, della cui eredità designatamente si è patteggiato. E che questa sia la spezie proposta, appare dalle parole della legge:

Si

Si ille mortuus fuerit: e da queſte, che ſeguono: *ſi ad hereditatem vocentur hi, qui hujuſmodi pactionem fecerunt*. Onde è, che ſia giuſto il ſoſpetto di Giuſtiniano; *quare enim*, dic' egli, *quodam vivente de rebus ejus quidam paciſcuntur*? La ſpecie adunque di queſta legge non ha che fare colle rinunzie, e colle donazioni, che fanno le figliuole, andando a marito.

Queſte rinunzie, introdotte per lo bene, e per la conſervazione delle famiglie, approvate per l' uſo coſtante di tutta Italia, confermate per un' accettazion generale del noſtro fioritiſſimo Regno, ed eſtimate, e giudicate ſempre legittime ne' noſtri Tribunali, non han niente di comune con que' vietati patti di futura, ed eſtranea ſucceſſione, de' quali parla la legge, e bene lo avverte il dotto Cardinal di Luca, il quale quanto fu avverſo a' que' patti, che chiamò ed impudenti, ed imprudenti, e che altamente malediſſe, altrettanto fa vedere la diſtanza grandiſſima, che è fra eſſi, e le rinunzie, che fanno le figliuole per lo bene, per la utilità, e per lo vantaggio delle famiglie: ecco le ſue parole, ſeguenti a quelle, che contengono la ſpoſizion della legge: *ſecus autem, ubi id fiat ad favorem parentum, vel fratrum dotantium, ex communi Italiæ uſu, pro juſto motivo regionis moribus adaptato, ut ſufficiat fœminas congrue dotare, quodque iſtæ tamquam proviſæ a paterna domo exeuntes, atque in illam viri tranſeuntes, quodammodo extranae fiant, neque aliud prætendere debeant, quaſi quod, dos, quæ eis datur, ſit præventivum emolumentum, ſeu congruum pretium hujuſmodi ſpei, cum alias melior eſſet conditio fœminarum,*

quam